

**REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI  
DI ASSISE E CORTI DI ASSISE DI APPELLO**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

**Rilevato** che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

**INVITA**

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune a partire dal 30-04-2021 fino al 31 luglio c.a.

**REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)**

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque;
- d) Titolo di studio di scuola media inferiore.

**REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)**

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1851, N. 287).

**Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare :**


- a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO (art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).

**L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.**

Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile presso l'Ufficio elettorale e sul sito:  
[www.sanmarzanosulsarno.gov.it](http://www.sanmarzanosulsarno.gov.it)

Il modulo di domanda, in carta semplice, può essere presentato all'Ufficio Protocollo; oppure può essere trasmesso con pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo:  
[protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it](mailto:protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it)

Dalla residenza Municipale, lì 29-04-2021

IL SINDACO  
AVV. CARMELA ZUOTTOLO  


AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
SAN MARZANO SUL SARNO

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a .....  
nato a ..... il .....  
tel. .... cell. .... fax .....  
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di  
professione ....., residente in codesto Comune,  
Via ....., N. ...., in possesso del titolo di studio di  
..... conseguito nell'anno ..... presso  
....., con sede in .....,  
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.  
287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici  
Popolari:

- per le CORTI DI ASSISE  
 per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

*chiede*

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento .....  
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

San Marzano sul Sarno .....

**IL RICHIEDENTE**

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

**Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -**  
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei  
seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**  
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti  
dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di  
scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco  
comunale permanente dei Giudici Popolari:

- della Corte di Assise  
 della Corte di Assise di Appello

Seduta del .....  
Il Segretario ..... Il Presidente

.....

.....